



CAPITOLATO TECNICO PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANGUE, EMOCOMPONENTI, CAMPIONI BIOLOGICI, FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E PICCOLA STRUMENTAZIONE DI SALA OPERATORIA PER LA ASST BERGAMO EST, PER UN PERIODO QUADRIENNALE.

- Art. n. 1 – Scopo della procedura e ambito oggettivo dei contratti
- Art. n. 2 – Mezzi di Trasporto e Dotazioni
- Art. n. 3 – Modalità di Esecuzione del Servizio
- Art. n. 4 – Dotazione Informatica
- Art. n. 4.1 – Applicativo Tracciabilità per Trasporto Materiale – Campioni Biologici - Altro
- Art. n. 4.2 – Rete telefonica/FAX
- Art. n. 4.3 – Dispositivi Mobili
- Art. n. 4.4 – Obblighi informativi e reportistica
- Art. n. 5 – Condizioni di Trasporto
- Art. n. 6 – Personale Adibito
- Art. n. 6.1 – Requisiti
- Art. n. 7 – Durata e decorrenza del contratto e periodo di prova
- Art. n. 7.1 – Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.
- Art. n. 8 – Responsabile del Contratto
- Art. n. 8.1 – Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione
- Art. n. 9 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto
- Art. n. 10 – Esercizio dei diritti sindacali e interruzione del servizio
- Art. n. 11 – Corrispettivi

- Art. n. 12 – Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione
- Art. n. 13 – Responsabilità civile, copertura assicurativa e altri oneri
- Art. n. 14 – Fatturazione e Pagamenti
- Art. n. 15 – Penalità
- Art. n. 16 – Riservatezza
- Art. n. 17 – Nomina responsabile esterno del trattamento
- Art. n. 18 – Recesso unilaterale dal contratto
- Art. n. 18.1 – Iniziative normative e regolamentari
- Art. n. 18.2 – Iniziative procedurali e/o convenzioni attivate da ARIA S.p.a.
- Art. n. 18.3 – Modificazioni organizzative di rilievo regionale inerenti i servizi oggetto di procedura
- Art. n. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali
- Art. n. 20 – Codice di comportamento – patto di integrità e patto anticorruzione
- Art. n. 21 – Norma finale

Art. n. 1 – OGGETTO – NATURA DELLE PRESTAZIONI

Oggetto della procedura è il **servizio di trasporto sangue, emocomponenti, campioni biologici, farmaci, dispositivi medici e piccola strumentazione di sala operatoria presso la ASST Bergamo Est**, come di seguito specificato.

Riferimenti normativi:

- Allegato B alla D.G.R. n. X/5165 del 16/05/2016 di Regione Lombardia;
- Decreto 09.09.2008 MIT;
- D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023.

Art. n. 2 – MEZZI DI TRASPORTO E DOTAZIONI

L'operatore economico aggiudicatario dovrà impiegare per l'erogazione del servizio veicoli appartenenti alla classe ambientale minima Euro 5 e trasmettere ed aggiornare, in occasione dell'avvio della fase esecutiva del contratto e con periodicità annuale, le seguenti informazioni inerenti i veicoli adibiti al trasporto: marca, assicurazioni, modello e caratteristiche tecniche, numero di targa, anno di immatricolazione, chilometri percorsi ed autocertificazione circa il possesso dei requisiti minimi essenziali richiesti. Tale documentazione viene conservata presso il Direttore dell'Esecuzione del contratto.

L'operatore economico contraente dovrà garantire la manutenzione preventiva periodica dei mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione del contratto, derivante dalla presente procedura, attraverso unità di personale specializzato. Degli interventi di manutenzione preventiva e straordinaria dovrà essere conservata, a cura dell'operatore economico, idonea documentazione a comprova, in qualsiasi momento, della fase di esecuzione del contratto, dello stato di manutenzione e buon funzionamento dei mezzi di trasporto impiegati. I mezzi che verranno utilizzati per l'erogazione di tutti i servizi di trasporto, dovranno essere sottoposti a sanificazione interna ed esterna, secondo un calendario programmato da questa Azienda ed in conformità alle istruzioni e procedure operative vigenti.

Art. n. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per il servizio in oggetto si dovrà garantire la **presenza a postazione fissa** di:

- N. 2 mezzi dotati dei presidi richiesti per il trasporto del succitato materiale presso il:
 - **Presidio Ospedaliero di Piario/Lovere** (n. 1 mezzo posizionato a Lovere e n. 1 mezzo posizionato a Piario) **per le seguenti Fasce orarie:**
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 dello stesso giorno;

- N. 1 mezzo dotato dei presidi richiesti per il trasporto del succitato materiale presso il:
 - **Presidio Ospedaliero di Piario/Lovere per le seguenti Fasce orarie:**
dal lunedì al venerdì dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo;
- N. 1 mezzo dotato dei presidi richiesti per il trasporto del succitato materiale presso il:
 - **Presidio Ospedaliero di Piario/Lovere per le seguenti Fasce orarie:**
sabato, domenica e festivi dalle 8:00 alle 8:00 h.24;
- N. 1 mezzo dotato dei presidi richiesti per il trasporto del succitato materiale presso il:
 - **Presidio Ospedaliero di Seriate/Alzano L.do** (posizionato ad Alzano L.do) **per le seguenti Fasce orarie:**
dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 8:00 dello giorno successivo;
- N. 1 mezzo dotato dei presidi richiesti per il trasporto del succitato materiale presso il:
 - **Presidio Ospedaliero di Seriate/Alzano L.do per le seguenti Fasce orarie:**
sabato, domenica e festivi dalle 8:00 alle 8:00 h.24;
- Disponibilità di un ulteriore mezzo reperibile per eventuali chiamate dalle ore 20:00 alle ore 8:00 tutti i giorni per i Presidi di Piario/Lovere;
- N.5 chiamate all'occorrenza nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 16:00 nei giorni feriali per tutti i Presidi dell'Azienda, il cui costo dovrà essere ricompreso nel canone orario richiesto per le postazioni fisse.

Per ulteriori chiamate e/o servizi che dovessero servire all'Azienda oltre le fasce sopra indicate, per ragioni di urgenza e necessità, si applicheranno le tariffe di cui alla D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023.

Nel canone previsto per le postazioni fisse rientrano i chilometri percorsi dai succitati mezzi sia nel perimetro territoriale dell'Azienda, che i chilometri percorsi nel territorio della provincia di Bergamo.

Nel caso di trasporto al di fuori della provincia di Bergamo, verranno pagati, previa verifica, i chilometri percorsi di cui alle tariffe indicate nella D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023 (Auto 1 Operatore), scontati nella misura del 60%, al netto del costo del canone orario previsto per la postazione fissa.

Il Servizio di trasporto, che avverrà nelle medesime fasce orarie sopra indicate, riguarda anche i farmaci ed i dispositivi medici.

Il trasporto comprende anche il ritiro degli emocomponenti, eventualmente necessari all'ASST, presso SIMT regionali ed extraregionali.

Le postazioni sopra indicate non sono necessariamente destinazioni fisse e vincolate, pertanto, in caso di necessità, i mezzi destinati alle succitate postazioni potranno svolgere la loro attività ed essere presenti anche in Presidi diversi da quelli di destinazione.

L'operatore deve presentarsi presso la struttura richiedente entro e non oltre 30 minuti dalla chiamata. A tal fine il vettore mette a disposizione un numero di pronto intervento. Eventuali ritardi sono soggetti a penale.

Il trasporto dei campioni di sangue prelevati dovrà avvenire nel minor tempo possibile; dal momento del ritiro alla consegna dello stesso materiale non ci dovranno essere interruzioni per soste o pause, né ritardi per accorpare più richieste in un unico viaggio.

La ASST mette a disposizione personale preposto all'allestimento e chiusura dei contenitori, presso ogni Centro/Punto prelievo e/o reparto/servizio richiedente. Allo stesso modo il personale di destinazione curerà l'accettazione dei campioni pervenuti.

Il materiale ematico dovrà essere trasportato in contenitori refrigerati messi a disposizione dall'ASST aventi le seguenti specifiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente:

- Il contenitore primario è quello che contiene il materiale biologico e a seconda del contenuto avrà volumi e forme diverse;
- il contenitore secondario e terziario per il trasporto del primario avranno, a seconda delle misure, le seguenti caratteristiche:

Tipologia	Caratteristiche tecniche
Contenitore secondario	Contenitori secondari con ganci chiusura in acciaio.
Contenitore secondario	Contenitori secondari con tappo chiusura a vite.
Contenitore secondario emocomponenti	Contenitore in plastica morbida con chiusura a clip o a strappo
Contenitore terziario	Borsa isoterma con inserito contenitore in polipropilene espanso. Completa di datalogger inserito random.
Contenitore terziario	Borsa rigida o contenitore rigido in polipropilene espanso.

Il richiedente è responsabile della corretta consegna del materiale al vettore.

La piccola strumentazione dovrà essere trasportata in contenitori messi a disposizione dall'ASST.

I farmaci a temperatura controllata dovranno essere trasportati in contenitori messi a disposizione dalla S.C. Farmacia.

La manutenzione e sanificazione dei contenitori è svolta dal personale preposto dell'ASST.

I contenitori secondari e terziari dovranno essere riportati al luogo di partenza solo se il servizio o la chiamata comporta il trasporto di altro materiale al luogo di partenza o di prima chiamata; diversamente il servizio termina alla consegna ed i contenitori verranno gestiti e trasportati dal personale dipendente ASST il giorno successivo o il primo giorno utile.

Art. n. 4 – DOTAZIONE INFORMATICA

4.1 Applicativo Tracciabilità per Trasporto Materiale – Campioni Biologici - Altro

L'ASST ritiene indispensabile la fornitura da parte dell'aggiudicatario di una piattaforma informatica web (per semplicità ora chiamato Applicativo – trasporto campioni biologici) per tutte le fasi relative al trasporto del materiale di cui all'oggetto: dall'attivazione della richiesta, alla presa in carico, fino alla rendicontazione economica. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire la formazione sul campo a tutti gli operatori della ASST utilizzatori dell'applicativo.

Requisiti di tale piattaforma:

- Applicazione web residente su infrastruttura dell'aggiudicatario; (qualora sussistono i presupposti dovrà essere sempre consultabile su internet e non solo su intranet);
- Accessibilità in modalità protetta all'applicativo con tutti i browser attualmente disponibili; (preferibilmente Internet Explorer 11) o per altre versioni che saranno richieste alla Stazione Appaltante dopo al solo Operatore Economico aggiudicatario;
- Gestione degli utenti autorizzati all'utilizzo dell'applicativo e loro profilazione (Integrazione con LDAP di Microsoft);

- le funzionalità richieste dall'applicativo sono:
 - attivazione della richiesta di trasporto (se da applicativo aziendale con chiamata di contesto vedi punto successivo). Il set minimo di campi richiesti è dettagliato in tabella 1;
 - tracciabilità e stato avanzamento delle richieste;
 - tracciabilità del trasporto con data e ora dell'arrivo del materiale a destinazione imputate da sistema con la firma del ricevente su dispositivo mobile; che deve migrare sull'applicativo;
 - cruscotto operativo sullo stato delle richieste, disponibilità di mezzi, persone e check list;
 - segnalazione di anomalie/non conformità rispetto al capitolato;
 - rendicontazioni a valenza economica e statistica;
- Integrazione con chiamata di contesto dagli applicativi aziendali (ADR, Piesse, CCE, ...) all'applicativo-trasporti. Il set minimo dei dati inviati dagli applicativi aziendali all'applicativo-trasporto sono: l'operatore richiedente, il presidio ospedaliero richiedente, il reparto richiedente, i dati del materiale trasportato quali. Questa integrazione, se non fosse già presente nell'applicazione, dovrà essere resa disponibili entro 3 mesi dall'avvio del servizio.

Si elencano in modo non esaustivo i campi previsti nell'ambito delle funzionalità richieste:

Dati della richiesta
U.O. RICHIEDENTE
MATRICOLA RICHIEDENTE
DATA E ORA RICHIESTA
DATA E ORA CONSEGNA DEL MATERIALE ALL'AUTISTA
MATRICOLA OPERATORE SANITARIO CHE CONSEGNA IL MATERIALE ALL'AUTISTA
SEDE DI PARTENZA
DATA E ORA INIZIO TRASPORTO
MATERIALE TRASPORTATO
SEDE DI CONSEGNA
UO DI CONSEGNA
DATA E ORA RICEVIMENTO MATERIALE
FIRMA OPERATORE SANITARIO CHE RICEVE IL MATERIALE
AUTISTA TRASPORTATORE

NOME AUTISTA
FIRMA

4.2 Rete Telefonica/FAX

Il servizio di trasporto potrà essere attivato via telefono o via fax solo in caso di mancato funzionamento della rete internet o dell'applicativo-trasporti.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di almeno n. 1 linea telefonica e di una linea fax attiva in entrata ed in uscita 365 die/H24.

Il servizio telefonico e fax dovrà essere tracciato ed il log dovrà essere mantenuto per 7 giorni.

4.3 Dispositivi mobili

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di dispositivi mobili (tablet notebook o simili) in numero sufficiente a garantire, per ogni viaggio, la tracciabilità del trasporto del materiale, tra la struttura inviante e la ricevente. Il dispositivo mobile sarà gestito dall'equipaggio di ciascun mezzo e sarà utilizzato per l'identificazione del materiale, la tracciatura del trasporto e la firma dell'avvenuta consegna al destinatario. La firma della presa in carico del materiale dal destinatario innescherà da parte del sistema la data/ora di fine trasporto. Sarà necessario inserire il nominativo del firmatario.

4.4 Obblighi informativi e reportistica

L'applicativo dovrà rendere disponibile al personale di questa ASST le informazioni inerenti tutti i trasporti richiesti ed i trasporti effettivamente erogati, nel rispetto di quanto già indicato. Rimane a carico dell'operatore aggiudicatario l'obbligo di estrarre e trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o alla Struttura indicata da questa Azienda, **con cadenza mensile** (entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento), apposita dettagliata reportistica riepilogativa (file excel con memoria minima di 1 anno) delle prestazioni erogate, in conformità a quanto sopra indicato.

La puntuale e tempestiva rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate rappresenta condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento delle relative fatture.

Art. n. 5 - CONDIZIONI DI TRASPORTO

Il trasporto dovrà essere realizzato mediante l'utilizzo di automezzi idonei, nel rispetto del programma operativo predisposto dall'ASST e descritto dal presente Capitolato Tecnico.

Tale programma potrà essere modificato a discrezione dell'ASST, per ragioni organizzative e/o di opportunità, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi aggiuntivi di alcun tipo.

I mezzi e gli autisti disponibili devono essere in misura sufficiente per l'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve fornire **l'elenco dei mezzi**, con l'indicazione del tipo, modello, numero di targa, anno di immatricolazione, chilometri percorsi.

L'automezzo potrà trasportare esclusivamente sangue, emocomponenti e materiale autorizzato dal servizio richiedente.

Il viaggio non deve prevedere percorsi aggiuntivi se non autorizzati, di passaggio o ricompresi nella medesima richiesta, per evitare che il sangue e gli emocomponenti siano esposti per troppo tempo a possibili sbalzi di temperatura e ritardi nella consegna.

È vietato trasportare materiale di altri committenti.

L'affidatario si impegna ad utilizzare esclusivamente veicoli (di norma automezzi) climatizzati pienamente rispondenti alla normativa vigente in materia ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 09/09/2008 e dall'allegato B, D.G.R. 16 maggio 2016, n. X/5165, garantendo il mantenimento di temperature non > a 25° C, idonei anche per gli aspetti igienico sanitari, compresa la revisione a norma di legge e mantenuti in continuo e perfetto stato di efficienza.

Per i servizi di trasporto sangue, plasma ed emoderivati devono essere rispettate le indicazioni del SIMT aziendale. Durante il trasporto l'autorizzazione all'utilizzo dei segnalatori acustici e luminosi supplementari deve essere espressamente concessa, di volta in volta, dall'U.O. richiedente e trasmessa al soggetto che effettua il servizio.

Il contenitore dovrà essere ancorato nell'autoveicolo per garantire la massima stabilità.

Eventuali rifiuti speciali derivanti da materiali e presidi utilizzati durante l'espletamento del servizio dovranno essere smaltiti a cura dell'aggiudicatario.

La verifica dei requisiti dei mezzi di trasporto viene fatta dal DEC, o suo delegato, con cadenza almeno annuale, riportata a verbale in contraddittorio con il personale dell'aggiudicatario.

Per eventuali ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità di espletamento del servizio le ditte interessate possono contattare l'Ufficio Protocollo aziendale al seguente recapito telefonico: 035/3063707.

Art. n. 6 – PERSONALE ADIBITO

L'aggiudicatario, in sede di esecuzione del servizio, deve avvalersi di personale autista, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni. La sorveglianza da parte dell'ASST non esonera le responsabilità dell'aggiudicatario per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

Il personale impiegato deve:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile nel rispetto dei consueti canoni di correttezza e buona educazione;
- assicurare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti: l'esecuzione dell'appalto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ASST, i suoi dipendenti, i suoi assistiti, di cui abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso;
- essere fidato e di piena soddisfazione per l'ASST, la quale potrà chiederne eventualmente la sostituzione mediante motivazione scritta;
- osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture;
- segnalare subito al DEC eventuali anomalie che si dovessero rilevare durante lo svolgimento del servizio;
- attenersi agli orari definiti.

6.1 Requisiti:

requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli;

- aver compiuto la maggiore età e non aver compiuto il settantaseiesimo anno di età;
- conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività.

Gli operatori impiegati devono inoltre essere dotati di idonee capacità e fisicamente adatti allo svolgimento del servizio, anche nel rispetto delle specifiche norme vigenti. L'aggiudicatario sottoporrà a proprie spese il personale addetto al servizio a tutti i controlli medici e sanitari prescritti dalle norme vigenti (L. 81/08).

Il personale sarà tenuto alla compilazione di tutte le schede e di ogni altro documento richiesto dall'ASST.

Qualora il DEC ritenesse di coinvolgere per alcune tematiche e per la diffusione di specifici protocolli, il personale impiegato dall'aggiudicatario, quest'ultimo deve essere disponibile a farlo partecipare a detti momenti formativi.

Gli addetti al servizio devono indossare in modo visibile idoneo tesserino di riconoscimento, preferibilmente corredato di fotografia e generalità del lavoratore. Il personale dell'aggiudicatario deve indossare obbligatoriamente una divisa che deve essere sostituita in caso di usura e/o in caso di perdita del requisito di alta visibilità.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve fornire **l'elenco nominativo degli autisti**, comprensivo del luogo e della data di nascita, suddivisi secondo il loro inquadramento: volontari (per le Organizzazioni di Volontariato e, qualora presenti, per le Cooperative Sociali), personale dipendente, giovani in servizio civile, altro.

Art. n. 7 – DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO E PERIODO DI PROVA

Fatti salvi i casi di seguito specificamente disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata degli effetti del contratto, quest'ultimo avrà **durata di 4 anni** decorrenti dalla data indicata nella deliberazione di aggiudicazione e/o nel contratto sottoscritto da quest'Azienda.

Il presente Capitolato prevede e disciplina clausola opzionale di risoluzione anticipata nel caso in cui il Soggetto Aggregatore ARIA Spa dovesse aggiudicare il servizio in parola prima del termine della scadenza fissata dal contratto di affidamento da parte di quest'ASST.

7.1 Periodo di prova – clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In considerazione dell'assoluta rilevanza del servizio di cui trattasi rispetto alla regolare erogazione delle prestazioni istituzionalmente poste a carico di quest'Azienda e delle connesse implicazioni di ordine medico-legale, nonché della loro significativa incidenza sui processi di lavoro delle strutture sanitarie aziendali, il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine di esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio della fase esecutiva del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale sopra disciplinata. Entro il termine di 15 giorni

dalla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), supportato dagli uffici competenti dell'Azienda, redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio.

Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo il RUP provvederà a:

- acquisire apposita relazione del DEC dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato, previo esperimento da parte del DEC di adeguato contraddittorio con l'Operatore Economico aggiudicatario;
- comunicare all'operatore contraente, entro il termine massimo di 10 giorni solari dalla scadenza del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
- affidare il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria risultante dalla procedura concorsuale.

Il contratto si intenderà risolto, ai sensi dell'art. 1456 cc. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma si procederà alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di valorizzazione delle prestazioni effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del contratto. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti quest'Azienda si riserva di incamerare il deposito cauzionale. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art. n. 8 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

8.1. Responsabile del Contratto e Direttore dell'esecuzione

L'operatore economico contraente si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), che gestirà i rapporti contrattuali con questa ASST e, pertanto, rappresenterà a tutti gli effetti l'operatore economico. Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico. Per il servizio di cui trattasi il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) è individuato nei Direttori dei Servizi che usufruiranno maggiormente del servizio, in collaborazione con i Direttori Medici di Presidio.

Al DEC sono demandate tutte le funzioni direttamente ed indirettamente connesse all'espletamento di attività di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 114, D.Lgs. n. 36/2023. Il DEC si farà carico di coordinare le diverse

articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo e differente aspetto inerente gli elementi del contratto.

Art. n. 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza per quanto attiene a tipologia, giorni e fasce orarie di veicoli impiegati per l'erogazione delle prestazioni;
- Quest'Azienda in corso di esperimento della procedura di gara, in ragione di modificate o emergenti necessità di tipo organizzativo, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai sopra richiamati elementi (tipologia, giorni e fasce orarie di veicoli impiegati per l'erogazione delle prestazioni mediante sistema di "veicoli a postazione fissa/uso esclusivo") applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara proposte all'interno del lotto di appartenenza, entro il limite di incremento del 20% del valore complessivo del contratto,.
- In corso di vigenza del contratto l'elenco delle sedi afferenti a questo Ente contraente riportate all'interno del presente capitolato potrà subire variazioni in ragione di intervenute modificazioni della articolazione aziendale derivanti da riorganizzazione interna o per effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Regionale.

Art. n. 10 – ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione della specifica finalità del servizio l'operatore contraente s'impegna ad erogare le prestazioni oggetto di contratto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, ivi compreso il caso di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'operatore contraente, pertanto applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC e le articolazioni aziendali interessate alla erogazione del servizio. Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto trasmesso al DEC, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare a ciascun Ente la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

Art. n. 11 – CORRISPETTIVI

La tariffa oraria che questa Azienda Appaltante riconoscerà per i mezzi a postazione fissa che eseguiranno il trasporto in parola, sarà pari ad un costo orario di Euro 20.23= IVA esclusa se dovuta (Tariffa indicate nella D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023 (Auto 1 Operatore)).

Inoltre alla luce di quanto sopra per tutto ciò che non è normato dal presente Capitolato, previo confronto con la Ditta Aggiudicataria e salvo ulteriori verifiche in contraddittorio con gli esecutori del contratto, si farà riferimento alle tariffe indicate nella D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023 (Auto 1 Operatore).

Il contratto sottoscritto a seguito di perfezionamento della presente procedura comporta a carico di questa ASST la corresponsione degli importi offerti e l'applicazione della tariffa/e unitarie scontata/e, per la tipologia di trasporto offerta in sede di procedura.

Il predetto corrispettivo contrattuale, quindi, è determinato ab initio dall'aggiudicatario a proprio rischio e sulla scorta di proprie valutazioni, indagini, calcoli e stime.

L'aggiudicazione del servizio avverrà *in base allo sconto massimo unico in percentuale più alto sulla tariffa sopra indicata e al bisogno sulle tariffe* indicate nella D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023.

alto sulla tariffa sopra indicata e al bisogno sulle tariffe indicate nella D.G.R. n. XII/437 del 12.06.2023.

Per il calcolo delle distanze chilometriche verrà preso a riferimento il sito Google Maps (<https://www.google.it/maps>).

Art. n. 12 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario dell'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del nuovo Codice degli Appalti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. n. 13 – RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare a ciascun Ente ed a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre apposita polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a euro 2.500.000,00.

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà, a qualsiasi titolo, l'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'ASST o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'ASST da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro.

L'ASST non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, ivi compresi i dipendenti dell'ASST medesima.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. n. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario provvederà ad emettere con cadenza mensile fattura elettronica di importo corrispondente al valore dei giorni in postazione fissa e ai trasporti effettivamente eseguiti applicando la tariffa offerta in sede di gara.

La fattura dovrà essere obbligatoriamente corredata da nota riepilogativa dei giorni in postazione fissa e dei trasporti effettuati, suddivisi per ciascuna sede ospedaliera richiedente ed allegata in formato pdf alla fattura medesima.

Ai fini della liquidazione la nota riepilogativa deve essere trasmessa dalla SC Economico Finanziaria ai Direttori individuati da questa ASST per la verifica circa la correttezza dell'importo fatturato rispetto ai giorni ed ai viaggi effettuati.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PP.AA., per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2002, il pagamento delle fatture sarà effettuato, salvo motivi ostativi, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicatario di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato e di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte dell'aggiudicatario.

Agli effetti della liquidazione delle fatture l'inosservanza anche di una sola delle clausole previste nel presente capitolato sarà motivo d'interruzione dei termini di pagamento. Non si potrà dar corso al pagamento della fattura se non dopo l'esito favorevole della verifica prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, fino alla cui conclusione il termine di pagamento resta sospeso.

L'eventuale ritardato pagamento delle fatture in ogni caso non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto.

Art. n. 15 – PENALITA'

Durante il periodo di vigenza del contratto l'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel contratto e nell'offerta prodotta in sede di gara.

L'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto, in caso di:

- mancato rispetto della pianificazione degli interventi da attuarsi in caso di sciopero: penale di € 1.000,00;
- mancato riconoscimento del corrispettivo in caso di mancato rispetto dei tempi di trasporto richiesti, qualora da tale ritardo (imputabile all'affidataria) derivi la mancata

esecuzione della prestazione (esempio: ritardo nella presentazione e conseguente mancata esecuzione della prestazione per indisponibilità);

- mancata presentazione dell'affidataria a seguito di chiamata: penale € 250,00;
- ritardo a seguito di chiamata: penale € 50,00 per ogni ritardo di 15 minuti o frazione di 15 minuti

In caso di ritardo malaugurato fermo macchina o di incidente, se l'aggiudicatario non è in grado di supplire con altro mezzo o autista, la spesa sostenuta dall'ASST per la chiamata di altro operatore verrà trattenuta dalla fattura in pagamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di PEC rilevante l'inadempienza; l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 15 (quindici) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle giustificazioni dell'aggiudicatario, l'ASST provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento oppure ricorrerà alla escussione dell'importo dalla cauzione definitiva.

In caso di escussione della cauzione definitiva, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad integrarla entro n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta escussione.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di avviare il procedimento di risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente.

Art. n. 16 - RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

È fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento a quanto oggetto di contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ASST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ASST.

L'Aggiudicatario si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

Art. n. 17: NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

In virtù del servizio affidato, il quale comporta il trattamento di dati personali, l'affidatario è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento"). Con la sottoscrizione del contratto verrà formalizzato l'atto giuridico di nomina del responsabile come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28 di seguito esplicitato:

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento l'ASST fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili". A fronte di tale autorizzazione, il Responsabile è tenuto a comunicare alla ASST l'elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub-responsabili.

La ASST provvederà a verificare eventuali profili di criticità emergenti dalle comunicazioni ricevute e si riserva la facoltà di limitare e/o revocare l'autorizzazione ivi concessa. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere inoltrate alla ASST al fine di effettuare le opportune valutazioni (anche in termini oppositivi) relativamente alla protezione dei dati personali.

E' obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri sub-responsabili; tale atto di nomina/individuazione dovrà riproporre a carico del sub-responsabile i medesimi obblighi posti a carico del responsabile, in particolare l'atto

dovrà individuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dal Regolamento.

Il Responsabile conserva nei confronti della ASST, Titolare del trattamento, ogni responsabilità derivante dall'eventuale inadempimento posto in essere dal sub-responsabile.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea); in tali casistiche il Titolare si riserva la facoltà di esprimere apposita autorizzazione alla trasmissione a meno che tale trasmissione non sia espressamente richiesta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale;
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- e) garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- f) garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; le modalità per garantire tali livelli di sicurezza dovranno essere comunicate al titolare nel caso di esplicita richiesta;
- g) garantire che tutti i soggetti che agiscono sotto l'autorità del responsabile e che abbiano accesso ai dati non trattino tali dati se non sono stati istruiti in tal senso dal Responsabile stesso;

- h) garantire il necessario apporto al titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- i) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento. La comunicazione da parte del responsabile al titolare dovrà avvenire senza ingiustificato ritardo al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.asst-bergamoest.it e dovrà contenere almeno i seguenti punti:
- natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - il nome e i dati di contatto del Data Protection Officer o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - descrivere le misure adottate da parte del responsabile del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
- Il responsabile sarà tenuto a mantenere presso i propri uffici la documentazione necessaria a descrivere le violazioni dei dati subite.
- j) cancellare e/o restituire al titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- k) rendersi disponibile a sottoporsi ad attività di auditing da parte del titolare del trattamento, o di un delegato di quest'ultimo, qualora questo ne ravvisasse la necessità;
- l) comunicare al titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- m) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

In caso di richieste di risarcimento pervenute al Titolare, per violazioni compiute dal Responsabile, il Titolare di riserva il diritto di rivalsa nei confronti del Responsabile stesso.

Per quanto riguarda le sanzioni imputabili da parte dell'Autorità Garante, fanno fede gli art. 82, 83 e 84 del Regolamento.

In caso di accertata violazione delle disposizioni del Regolamento il Titolare si riserva il diritto di mettere in atto le misure ritenute corrette nei confronti del Responsabile. Se la violazione si configurasse di particolare gravità, è fatto salvo il diritto del Titolare di rescindere il contratto.

Art. n. 18 - RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

L'ASST ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite pec.

In tal caso l'ASST, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo i costi dettagliati nell'offerta economica;
- delle spese (documentate) sostenute dall'aggiudicatario;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

18.1. Iniziative normative e regolamentari

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente capitolato e, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulla struttura dell'ASST o che abbiano incidenza sulle prestazioni del servizio, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con PEC.

In tale ipotesi l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Dalla data di comunicazione del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'ASST.

18.2. Iniziative procedurali e/o convenzioni attivate da ARIA S.p.a.

Nel caso di esperimento di apposita procedura centralizzata da parte del soggetto aggregatore ARIA S.p.a. e/o di attivazione di una o più convenzioni aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Capitolato, quest'Azienda aderirà alla/e stesse, esercitando il diritto di risoluzione anticipata dal contratto, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Ente, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione.

18.3. Modificazioni organizzative di rilievo regionale inerenti i servizi oggetto di procedura

Ai fini dell'organizzazione e del coordinamento dei trasporti sanitari semplici e sanitari necessari agli Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale di Regione Lombardia. Qualora in corso di vigenza dei contratti derivanti dalla presente procedura intervenissero specifiche determinazioni in merito all'organizzazione e gestione dei servizi in argomento ad iniziativa di Regione Lombardia, AREU e qualunque diverso Ente pubblico incaricato, da cui derivasse la necessità di provvedere a nuova aggiudicazione dei contratti in argomento, questa ASST eserciterà la facoltà di recesso unilaterale ai sensi dell'art. 1671 c.c., nel rispetto di quanto precedentemente disciplinato.

Art. n. 19 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'ASST procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'ASST potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dagli articoli 94 e 95 del D.L.gs.36/2023.

L'ASST può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del D.L.gs. 36/2023.

L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. n. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO - PATTO DI INTEGRITÀ E PATTO ANTICORRUZIONE

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente capitolato, s'impegna:

- a) ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti", pubblicato sul sito web aziendale. A tale scopo l'Aggiudicatario si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- b) a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" e nel "Patto anticorruzione" allegati al disciplinare di gara.

L'operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti, del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali e del Patto anticorruzione, costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Art. n. 21 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Tecnico si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D. Lgs. 36/2023, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.